

TEMI D'ATTUALITÀ

NOVELLA STATUTI

Tra *fair play* e prove di forza, la Corte di Giustizia risponde alla Consulta sul caso “Taricco-bis”

L'Autrice analizza la sentenza c.d. "Taricco-bis", le novità da questa apportate, gli aspetti problematici e quelli chiarificatori in essa contenuti rispetto sia alla prima sentenza Taricco che all'ordinanza di rinvio n. 24/2017 della Consulta, anche alla luce della nuova Direttiva (UE) 2017/1371. La riflessione si incentra poi su alcune importanti questioni sollevate dall'intera *saga*, come il tema della natura della prescrizione nei reati di frode grave contro gli interessi economici dell'UE e quello della gestione dei controlimiti; si sottolineano e commentano alcuni aspetti del dialogo intercorso tra la Corte di Giustizia e la Corte costituzionale e del ruolo giocato dal "giudice nazionale".

The Author analyses the so called "Taricco-bis" judgement, newnesses brought, problematic aspects and the clarifying ones compared to both the first Taricco judgement and the ordinance n. 24/2017 of the constitutional Court, moreover the new European Directive n. 2017/1371. Reflection then focuses on some important issues raised by the entire saga, like the nature of prescription in crimes of serious fraud against the economic interests of EU and problems regarding the counter-limits; some aspects about the dialogue between Court of Justice and Italian constitutional Court and about the role played by the "national judge" have been highlighted and commented.

SOMMARIO: 1. Da Lussemburgo un apprezzamento alla diplomazia della Corte costituzionale italiana. – 2. La parola alla Corte di Giustizia. – 3. Il tema della prescrizione affrontato (di nuovo) dalla Corte di Giustizia. Se il Legislatore rimane inerte, il giudice comune fa il supplente? – 4. A chi compete la gestione dei controlimiti? – 5. Le caratteristiche del dialogo tra Corti nella vicenda Taricco. – 6. Dilemma: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? – 7. Alcuni pensieri conclusivi.

1. Da Lussemburgo un apprezzamento alla diplomazia della Corte costituzionale italiana.

Nell'ambito dell'ampia discussione attorno all'*affaire Taricco*, quanti avevano paventato il rischio che un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia potesse essere un mezzo diabolico più che di dialogo, che avrebbe lasciato ad essa l'ultima parola sullo sviluppo e il bilanciamento dei principi e dei diritti fondamentali¹ e le redini della definitiva “europeizzazione” dei controlimiti², si sono dovuti almeno in parte ricredere. I giudici europei hanno invece da su-

¹ BERNARDI, *I controlimiti al diritto dell'Unione europea e il loro discusso ruolo in ambito penale*, in *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, a cura di Bernardi, Napoli, 2017, p. CV.

² CASSESE, *Ordine giuridico europeo e ordine nazionale*, testo della relazione svolta dall'Autore all'Incontro di studio tra la Corte costituzionale italiana e la Corte costituzionale federale tedesca, tenutosi a Karlsruhe dal 21 al 29 novembre 2009 sui *Problemi per le Corti nazionali a seguito degli ulteriori sviluppi dell'Unione Europea ed in relazione alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, p. 5, in www.cortecostituzionale.it.

bito inteso sottolineare nel corpo della sentenza in esame quanto lo strumento del rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE* sia fondamentale nel processo di integrazione europea, in quanto alla base dei meccanismi di "cooperazione" e "dialogo" tra Corte e giudici nazionali³.

Questa singolare "*neverending story*" continua a dimostrarsi la cartina al tornasole per capire meglio il funzionamento del sistema europeo multilivello di protezione dei diritti fondamentali, naturalmente tendente verso il più elevato *standard* di tutela che può essere apprestato dalle diverse fonti che lo costituiscono.

La Corte costituzionale nostrana, infatti, in qualità di garante del principio supremo di legalità dei reati e delle pene nella specifica vicenda, ha evitato di azionare immediatamente i controlimiti (come pure avrebbe potuto legittimamente fare) e ha preferito "spiegare" al giudice europeo la maggior portata che esso ha all'interno dell'ordinamento italiano⁵ rispetto a quanto previsto dalla corrispondente norma sovranazionale⁶.

La decisione della Consulta di non portare da subito la sua risposta alle estreme conseguenze, evitando così lo scontro diretto con la Corte di Giustizia, ha probabilmente predisposto quest'ultima ad emettere una sentenza più morbida rispetto a quella più netta e meno dialogante che ci si aspettava, dopo la pubblicazione delle conclusioni dell'Avvocato Generale Bot⁷.

2. La parola alla Corte di Giustizia.

Quello che sicuramente c'è di nuovo nella sentenza *Taricco-bis* balza subito agli occhi leggendo il dispositivo della sentenza, dove si afferma che il contrasto tra la normativa nazionale sulla prescrizione e l'art. 325 TFUE comporta per il giudice comune l'obbligo di disapplicazione solo se ciò non «comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene».

Un'aggiunta importante rispetto alla prima sentenza *Taricco*⁸, poiché la Corte

³ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (c.d. *Taricco Bis*), par. 22-23.

⁴ Si prende in prestito la felice metafora usata da GIUNCHEDI, *Loquacità, moniti, silenzi e ripensamenti nel dialettica tra le Corti*, in *Rapporti tra fonti europee e dialogo tra Corti*, a cura di Giunchedi, Pisa, 2018, in corso di stampa.

⁵ Corte cost., n. 24 del 2017, par. 8.

⁶ NEVOLA, *Casi scelti*, in *I diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario e negli ordinamenti nazionali. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro quadrilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo, Corte costituzionale portoghese e Consiglio costituzionale francese - Siviglia, 27 ottobre 2017*, a cura di Fierro - Nevola - Diaco, 85, rinvenibile al sito www.cortecostituzionale.it.

⁷ Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot nella causa C-42/17 (c.d. *Taricco Bis*) presentate il 18 luglio 2017, in www.curia.europa.eu.

⁸ Corte giust. UE, 8 settembre 2015, *Taricco* e altri.

di Giustizia afferma, in accordo con quanto detto dal giudice di rinvio nell'ordinanza n. 24/2017⁹, l'importanza che anche nell'ordinamento eurolunitario assume tale principio, nei suoi profili di «prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile», così come previsto dall'art. 49 della Carta di Nizza e dall'art. 7 Cedu¹⁰.

Per quanto riguarda il profilo della prevedibilità delle conseguenze penali (quella che per la Corte EDU è la *reasonable foreseeability*¹¹), il problema può dirsi probabilmente risolto in quanto la Corte riconosce al giudice nazionale il potere di non applicare la "regola Taricco"¹² nei procedimenti per reati commessi "prima" della sentenza Taricco, senza che ciò comporti una violazione della norma UE dotata di effetto diretto¹³, dando così ragione alla nostra Consulta, quando nella sua ordinanza aveva affermato «che la persona non potesse ragionevolmente pensare, prima della sentenza resa in causa Taricco, che l'art. 325 TFUE prescrivesse al giudice di non applicare gli artt. 160, ult. co., e 161, co. 2, c.p.»¹⁴.

Il requisito della prevedibilità porta con sé quello della irretroattività della legge penale, che è parte del diritto eurolunitario; pertanto, nel caso in cui la "regola Taricco" fosse stata applicata anche a reati commessi prima dell'8 settembre 2015, questa avrebbe potuto comportare per alcune persone il vedersi «retroattivamente assoggettate a un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato»¹⁵.

Ecco che la Corte di Giustizia ha in questo modo risolto i problemi causati dagli effetti della sentenza Taricco per quanto riguarda il "prima", ma lascia comunque aperti quelli che riguardano il "dopo" e spetterà al giudice nazionale, nell'ambito di procedimenti per reati di frode grave in materia di IVA, il compito di verificare che la disapplicazione delle norme interne sulla prescrizione non contrasti col rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene¹⁶. È da notare che l'aver riferito temporalmente la irretroattività alla «pronuncia della sentenza Taricco»¹⁷ e non all'art. 325 TFUE (come sarebbe stato naturale) non fa altro che confermare quanto la Corte di Giustizia si riconosca un

⁹ Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24, cit., par. 9.

¹⁰ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., par. 51 e 54.

¹¹ *Judicial interpretation: clarification of legal rules*, in *Guide on Article 7 of the European Convention of Human Rights*, III, 32, p. 13, rinvenibile al sito www.echr.coe.int.

¹² Corte giust. UE, 8 settembre 2015, Taricco e altri, par. 47.

¹³ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., par. 60.

¹⁴ Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24, cit., par. 5.

¹⁵ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., par. 60.

¹⁶ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., par. 39 e 61.

¹⁷ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., par. 60.

ruolo non solo cognitivo ma anche "normativo"¹⁸, a sostegno ancora una volta di coloro che non gli hanno mai disconosciuto questo carattere anche creativo nei procedimenti pregiudiziali, dove essa svolge innanzitutto una funzione di interpretazione autentica con efficacia *erga omnes*, una funzione integratrice della norma interpretata¹⁹.

Quanto al requisito della determinatezza, anche qui la Corte di Lussemburgo ha lasciato al giudice nazionale l'onere di verificare eventuali «situazioni di incertezza nell'ordinamento giuridico italiano quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile» nel momento in cui egli si troverà a dover «infliggere sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave»²⁰.

Orbene, considerando quanto la Consulta abbia insistito sull'importanza che la "regola Taricco" rispettasse maggiormente il principio di determinatezza²¹, si può forse dire che essa sia stata esaudita solo in parte.

Da un lato, la Corte di Giustizia, riprendendo quanto già espresso nella prima sentenza Taricco²², ribadisce l'obbligo per lo Stato italiano di rispettare il principio di assimilazione²³ espresso al par. 2 dell'art. 325 TFUE, e quindi di combattere le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione con le stesse identiche misure adottate contro le frodi lesive degli interessi nazionali, previsione che non viola in nessun caso la garanzia di determinatezza della norma penale, nemmeno in tema di effetti interruttivi della prescrizione²⁴.

Dall'altro, nel richiamare la Direttiva (UE) 2017/1371²⁵, intervenuta di recente, di certo la Corte lussemburghese ha inteso dare al giudice nazionale, per il futuro, uno strumento utile di riferimento per meglio interpretare l'art. 325 TFUE alla luce della sentenza Taricco, da cui desumere quantomeno la nozione di frode "grave"²⁶ e in parte anche quella di "misure effettive e dissuasi-

¹⁸ LUPO, *La sentenza europea c.d. Taricco Bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2017, 12,113.

¹⁹ VIGANÒ, *Le parole e i silenzi*, in *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, a cura di Bernardi-Cupelli, Napoli, 2017, pp. 485-486.

²⁰ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., par. 59.

²¹ Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24, cit., par. 5.

²² Corte giust. UE, 8 settembre 2015, Taricco e altri, par. 37 e 48.

²³ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., par. 30 e 37.

²⁴ LUPO, *La sentenza europea c.d. Taricco Bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*, cit., pp. 115-116.

²⁵ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, in *GU 2017, L 198*, pagg. 29 e ss.

²⁶ Direttiva (UE) 2017/1371, art. 1, par. 2.

ve"²⁷, mentre nulla da essa si può ricavare quanto al concetto del "numero considerevole di casi".

Oggi più che mai, l'unica soluzione per riempire questa lacuna e garantire il pieno rispetto del principio di determinatezza sta nell'intervento del legislatore nazionale²⁸ dato che l'art. 325 TFUE è disposizione che obbliga lo Stato italiano e non il giudice, per la sua «inidoneità a porre un precetto penale determinato»²⁹.

3. Il tema della prescrizione affrontato (di nuovo) dalla Corte di Giustizia. Se il Legislatore rimane inerte, il giudice comune fa il supplente?

Come già accennato, la Corte di Lussemburgo da un lato, in accordo con quanto affermato dalla Consulta³⁰, ribadisce che «spetta in prima battuta al legislatore nazionale stabilire norme sulla prescrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall'art. 325 TFUE», dall'altro se prima la Repubblica italiana godeva di un ampio margine di apprezzamento in ordine ai termini di prescrizione e alla natura di essa, con l'adozione della Direttiva (UE) 2017/1371 e il suo futuro recepimento, ciò non sarà più possibile³¹.

Infatti, l'art. 12 della Direttiva oltre a fornire dei termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, stabilisce al par. 1 che i suddetti termini devono consentire di «condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati», riconoscendo in sostanza alla prescrizione quella natura processuale che già le era stata attribuita nella prima sentenza Taricco dalla Corte di Giustizia e contro cui tanto si era spesa la Corte costituzionale nella sua ordinanza di rinvio.

Senza aspettare la scadenza del termine per il recepimento della Direttiva, previsto per il 6 luglio 2019, il legislatore dovrebbe intervenire tassativizzando le ipotesi applicative della "regola Taricco" anche riconoscendo la natura processuale della prescrizione (almeno in riferimento ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione) con l'unico appunto che questo intervento non dovrebbe avere effetti retroattivi, dato che, almeno sino ad oggi, la disciplina della prescrizione continua ad avere natura sostanziale³².

²⁷ Direttiva (UE) 2017/1371, art. 8.

²⁸ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., par. 41.

²⁹ LUPO, *La sentenza europea c.d. Taricco Bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*, cit., p. 115.

³⁰ Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24, cit., par. 7, dove parla apertamente di "responsabilità della Repubblica italiana".

³¹ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., par. 45.

³² NATALE, *Le tappe della c.d. saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso*, in *Questione giustizia*,

In attesa che il legislatore affronti di petto questa problematica, «spetta al giudice nazionale» farsi carico della maggior parte del lavoro.

Spetta a questi «dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall'art. 325, par. 1 e 2, TFUE e disapplicare disposizione interne in particolare riguardanti la prescrizione che [...] ostino all'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione»; spetta ad egli, prima di procedere alla disapplicazione «assicurarsi che i diritti fondamentali delle persone accusate di aver commesso un reato siano rispettati»; «assicurarsi che i diritti degli imputati derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene siano garantiti»; spetta ad egli verificare che tale disapplicazione non «conduca a una situazione di incertezza nell'ordinamento giuridico italiano quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile»³³.

4. A chi compete la gestione dei controlimiti?

Certo, è vero che la Corte di Giustizia non è tenuta a specificare il senso del concetto di “giudice nazionale”, ma sicuramente questo generico riferimento lascia intuire che la verifica del rispetto o meno del principio di determinatezza, e più latamente del principio di legalità, possa essere compiuta anche dal giudice comune³⁴, come ad attribuirgli un “sindacato diffuso” in materia di controlimiti³⁵.

È però risaputo che su questo punto la nostra giurisprudenza costituzionale è consolidata nel riconoscere alla sola Consulta il ruolo di “guardiano supremo”³⁶ dei valori fondamentali dell'ordinamento. Essa, infatti, nell'ordinanza n. 24/2017 aveva con forza affermato, in riferimento alla suddetta verifica, che «la Costituzione della Repubblica italiana la rimette in via esclusiva a questa Corte»³⁷.

L'opposizione di un controlimite davanti alla lesione di un principio fondamentale dell'ordinamento deve essere prerogativa esclusiva dei giudici costituzionali, in quanto operazione che comporta il mettere in discussione la legge di ratifica di quel Trattato che autorizza la penetrazione della norma eurolunitaria “incriminata”. Se invece il controlimite venisse utilizzato direttamente dal giudice comune (come comunque spesso accade e nemmeno tanto “sottotraccia”

7 dicembre 2017.

³³ Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., rispettivamente paragrafi 39, 46, 48, 59.

³⁴ NATALE, *Le tappe della c.d. saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso*, cit.

³⁵ URBINATI, *L'epilogo di "Taricco Bis": la Corte di Giustizia cede all'ordinanza della Consulta*, in questa *Rivista* online.

³⁶ GIUNCHEDI, *La "regola Taricco" e il rapporto tra fonti europee*, in questa *Rivista*, 2017, 404.

³⁷ Corte cost., n. 24 del 2017, cit., par. 6, parte finale.

cia³⁸), si genererebbe una «duplice patologia», e cioè «il mancato adeguamento dell'ordinamento interno al diritto UE [...] e la mancata applicazione di una disposizione di legge di diritto interno (la norma di legge che dà esecuzione al Trattato) per contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, senza passare per un giudizio di illegittimità costituzionale della norma di legge in questione»³⁹.

5. Le caratteristiche del dialogo tra Corti nella vicenda Taricco.

Sicuramente, come già è stato dall'inizio evidenziato, la Corte di Giustizia ha apprezzato la volontà della Corte costituzionale di attivare innanzitutto una dialettica costruttiva con il suo interlocutore europeo, tramite l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, nonostante al suo interno non abbia comunque rinunciato ad effettuare prima di tutto una garbata ma precisa *actio finium regundorum*⁴⁰ dei valori fondamentali dell'ordinamento italiano.

La Corte di Giustizia dal canto suo, si è dimostrata, al di là di qualche concessione alle ragioni del giudice costituzionale italiano, molto determinata nel ribadire la maggior parte delle sue statuizioni già contenute nella prima sentenza Taricco.

Da un lato, si è probabilmente sentita forte della recente decisione del legislatore europeo (la Direttiva 2017/1371 succitata) che in tema di natura della prescrizione e di gravità dei reati di frode contro gli interessi economici dell'Unione va proprio nella direzione già intrapresa dalla interpretazione che la Corte aveva dato dell'art. 325 TFUE.

Dall'altro, si nasconde probabilmente dietro un dito, dietro quelli che alcuni chiamano «difetti di comunicazione giudiziaria»⁴¹, quando dopo aver creato scompiglio nel panorama giuridico italiano, attribuisce poi senza mezzi termini al G.u.p. di Cuneo la responsabilità per non aver essa compreso bene fin da subito «il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni sollevate»⁴². Questo atteggiamento è parso a molti malcelatamente auto-justificativo, dato che la prima sentenza Taricco menzionava proprio l'art. 157 c.p., dal quale è impossibile per l'interprete non dedurre la natura sostanziale della prescrizione e il suo conseguente riferimento al principio di legali-

³⁸ BERNARDI, *I controlimiti al diritto dell'Unione europea e il loro discusso ruolo in ambito penale*, cit., XXXI.

³⁹ NATALE, *Le tappe della c.d. saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso*, cit.

⁴⁰ GIUNCHEDI, *La "regola Taricco" e il rapporto tra fonti europee*, cit., p. 406.

⁴¹ NATALE, *Le tappe della c.d. saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso*, cit.

⁴² Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., par. 24 a 28.

tà, in tutti i suoi profili⁴³.

In merito a questo atteggiamento, è doveroso effettuare un'altra riflessione. Nelle more di un adeguato intervento del legislatore italiano, come abbiamo già analizzato, la Corte di Giustizia affida nuovamente al giudice nazionale la maggior parte dei compiti e dei problemi, con buona pace della Consulta che tanto si era impegnata nello spiegare alla Corte che nell'ordinamento italiano vige il principio di separazione dei poteri, che impedisce al giudice «di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento»⁴⁴.

La Corte di Giustizia sembrerebbe essersi disinteressata a questa importante sottolineatura e sembrerebbe aver avuto un atteggiamento che alcuni autori hanno definito «pilatesco»⁴⁵ in riferimento ad un simile approccio adottato dalla Corte EDU in alcune sue importanti pronunce, dove affermava che «spetta in primo luogo alle autorità nazionali, e in particolare ai giudici, interpretare la legislazione interna anche quando essa faccia rinvio alle regole stabilite dal diritto internazionale generale o da accordi internazionali»⁴⁶.

6. Dilemma: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

Per riagganciarci alle considerazioni iniziali, il grande merito che tutta la "saga Taricco"⁴⁷ ha avuto e continua ad avere è quello di aver consentito di delineare ancor meglio l'atteggiamento che il giudice comune deve tenere davanti ad una norma interna in conflitto con una eurounitaria.

Innanzitutto egli dovrà verificare che l'ambito di applicazione delle due norme sia sovrapponibile e, nel caso di contrasto tra loro, operare un tentativo di interpretazione conforme. Ove impossibile interpretare in modo conforme, egli potrà (dovrà, nel caso di giudice di ultima istanza) sospendere il giudizio e rinviare alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale per ottenere l'interpretazione autentica ed esatta della norma UE.

⁴³ LUPO, *La sentenza europea c.d. Taricco Bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*, cit., p. 120.

⁴⁴ Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24, cit., par. 9.

⁴⁵ GAITO, GIUNCHEDI, *L'ipercapacità dei giudici onorari tra irregolarità e inesistenza: l'avallo della Corte europea all'inappagante approccio nazionale (Commento alla sentenza della Corte EDU, 12 febbraio 2004, Paviglianiti ed altri c. Italia)*, in *www.foroeuropa.it* seppur in riferimento ad altra vicenda e questione giuridica.

⁴⁶ Corte EDU, Grande Chambre, 18 febbraio 1999, Waite e Kennedy c. Germania, par. 54. Vedi anche: Corte EDU, 28 novembre 2002, Lavents c. Lettonia, par. 114; Corte EDU, 28 ottobre 1998, Pérez De Rada Cavanilles c. Spagna, par. 43; Corte EDU, 19 dicembre 1997, Brualla Gomez De La Torre c. Spagna, par. 31; Corte EDU, Coëme e altri c. Belgio, 18 ottobre 2000, par. 98.

⁴⁷ BERNARDI, *Presentazioni*, in *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, a cura di Bernardi, Cupelli, Napoli, 2017, p. IX.

Nel caso in cui la norma europea abbia effetto diretto, egli avrà l'obbligo di disapplicazione della normativa interna; mentre, nel caso di norma europea con effetti non diretti, egli sospenderà il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, facendo riferimento al parametro di legittimità costituito dagli artt. 11 e 117, co. 1, Cost. Se invece la norma europea con effetti diretti dovesse entrare in contrasto con i c.d. controlimiti interni (principi fondamentali dell'ordinamento e diritti inalienabili della persona), il giudice, dopo aver sospeso il procedimento, dovrà obbligatoriamente adire la Corte costituzionale, ponendo la questione di legittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione dei Trattati, per la parte in cui consente l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma europea⁴⁸.

7. Alcuni pensieri conclusivi.

Sicuramente la vicenda Taricco ha dato modo di ribadire anche un altro concetto: che le Corti costituzionali nazionali hanno un ruolo insostituibile di «arbitri dell'apertura-chiusura degli ordinamenti nazionali»⁴⁹ che non può e non deve essere sopperito dal giudice comune, nonostante l'accresciuta centralità del suo ruolo all'interno del *network* multilivello delle fonti normative. Solo le Corti costituzionali riescono, infatti, ad «assicurare una tutela sistemica, integrata e non frazionata dei diritti», pur nella consapevolezza oramai pienamente acquisita della dimensione europea in cui i diritti stessi si muovono⁵⁰.

Detto ciò, dal canto suo la Corte di Giustizia ha dato (tramite la Taricco *bis*) un tipo di risposta che, seppur non scevra da difetti, era prevedibile e comprensibile. Nonostante l'iniziale «provocazione» dell'Avvocato Generale Bot, la Corte lussemburghese ha abbassato i toni del dialogo; ha probabilmente dovuto tenere presente che, visti i venti secessionisti che spirano all'interno dell'Unione, aprire un'altra "faglia" sul fronte italiano sarebbe stato davvero molto poco saggio.

Ci vuole un po' di *fair play* da parte di tutti!

⁴⁸ NATALE, *Le tappe della c.d. saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso*, cit.

⁴⁹ CASSESE, *Fine della solitudine delle Corti costituzionali, ovvero il dilemma del porcospino*. Prolusione alla cerimonia inaugurale del 232° anno accademico dell'Accademia delle Scienze di Torino, 10 novembre 2014, in www.irpa.eu.

⁵⁰ CARTABIA, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali. Il cammino della giurisprudenza costituzionale italiana dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*. Relazione all'incontro trilaterale tra le Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola - Santiago de Compostela, 16-18 ottobre 2014, in www.cortecostituzionale.it.